

N. C.P. 3/2018 Sovraindebitamenti



TRIBUNALE DI LIVORNO

Il Giudice dott. Gianmarco Marinai,

in ordine al Piano del Consumatore proposto da **BERTINI STEFANIA** (nata a Lorenzana (PI) il 29.12.1969 e residente in Livorno - Via San Francesco, 17), osserva:

1. In data 16.11.2017, Bertini Stefania presentava presso l'Organismo di Composizione delle Crisi da Sovraindebitamento della Camera di Commercio delle Maremma e del Tirreno di Livorno - sede operativa di Livorno, istanza introduttiva per la nomina di un gestore della crisi ex art. 6 e segg. Legge n. 3/2012, affinché fosse nominato un professionista con le funzioni previste per gli organi di composizione della crisi;
2. con provvedimento emesso nella stessa data il suddetto Organismo nominava il Rag. Alessandro Sentieri quale Gestore nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento della Sig.ra Bertini Stefania;
 - In data 06.02.2018, il ricorrente ha presentato **la proposta** di composizione della crisi che si sostanzia in:
 - pagamento integrale delle spese di procedura, ammontanti a complessivi euro 2.699,05, costituite dal compenso per l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (compreso il compenso per il Gestore);
 - pagamento a saldo e stralcio di tutti i debiti (di natura chirografaria), nella misura del 25%, mettendo a disposizione parte delle proprie entrate mensili da lavoro dipendente, nonché il ricavato dalla vendita di un terreno agricolo.

Il pagamento dei debiti nella suddetta misura avverrà dilazionando gli stessi come dal seguente cronoprogramma:

- per gli oneri di procedura in n.6 rate (dalla n.1 alla n.6) dell'importo di euro 449,84 cadauna;
- per i creditori chirografari in n.60 rate (dalla n.7 alla n. 66) dell'importo complessivo di euro 392,61 cadauna;
- per l'Agenzia della Riscossione in n. 120 rate (dalla n.7 alla n. 126 del piano) dell'importo di euro 38,45 cadauna



come rilevabile dal seguente prospetto:

DENOMINAZIONE	IMPORTO CREDITO	%PAG.TO	PAGAMENTO	N.RATE	IMPORTO DATA
Organismo Composizione Crisi (compreso Gestore)	2.699,05	100%	2.699,05	6	449,84
Agenzia per la riscossione	18.453,90	25%	4.613,48	120	38,45
Banca IHS Spa	22.096,98	25%	5.524,25	60	92,07
Equilon - Futuro Spa	25.520,00	25%	6.380,00	60	106,33
Fiditalia Spa	14.787,53	25%	3.696,88	60	61,61
Gest.In Spa	3.741,93	25%	935,48	60	15,59
Leo Consumo 1 Srl	18.854,00	25%	4.713,50	60	78,56
TOTALI	103.454,34		25.863,59		392,61
N.B.: il totale mensile delle rate pagabili non comprende l'importo per compenso OCC.					

3. Il **ricorrente ha depositato** l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dall'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.

4. È stata altresì allegata una **relazione particolareggiata** del Gestore nominato dall'organismo di composizione della crisi contenente:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni: i debiti contratti sono originati da necessità essenziali della famiglia, che di volta in volta si sono presentate anche in parte per fattori eccezionali, rappresentati soprattutto dall'imprevedibile e dolorosa vicenda affettiva con l'ex compagno, nonché padre delle due figlie, che ha comportato solamente problemi economici e sociali alla ricorrente, che, oltre a non poter contare su alcun sostegno economico da parte del padre delle due figlie, ha subito pressioni che l'hanno costretta a ricorrere al Tribunale dei Minori per vedersi riconoscere l'affidamento totale delle predette, con conseguenti spese, sia di natura legale che per riorganizzare la propria situazione abitativa e logistica, con conseguente accensione di prestiti;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, per il fatto che lo stipendio medio mensile, pari a **euro 1.680,00 circa** non consente di far fronte alle uscite mensili, così riassunte:

rate mensili Finanziarie + Equitalia + p.p.t+ cessione volunt. quinto dello stipendio	€1081,00
rata mensile minima ipotizzabile Gest.in + Guber	€ 150,00
Rata mensile affitto (50% di competenza)	€ 353,50
rata mensile utenze varie	€ 133,00



Rata mensile mantenimento figlie minori e altre spese	€ 500,00
rata mensile Agenzia per la Riscossione	€ 113,00
TOTALE	€ 2.217,50

- c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
- d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria: il piano del consumatore presentato è conveniente non solo per il risparmio che i creditori hanno rispetto alle spese ed i tempi lunghi di vendita dell'unico bene immobile di proprietà della famiglia (un piccolo appezzamento di terreno agricolo di modesto valore) ma anche perché complessivamente il valore ricavabile dalla vendita immobiliare non consentirebbe l'estinzione totale della massa passiva.
5. Il gestore nominato dall'organismo di composizione della crisi ha comunicato ai creditori il deposito della proposta come previsto dall'art.9 comma 1, nonché la data dell'udienza come previsto dall'art 12 comma 1 L. 3/2012.
6. Il gestore nominato dall'organismo di composizione della crisi, a norma dell'art. 9, ha presentato la proposta (contenente la ricostruzione della posizione fiscale del debitore e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti) all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente.
7. Il ricorrente può essere definito “**consumatore**”, ai sensi dell'art. 6 c.2, lett. b) 1. 3/2012, ovvero la persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta. A tal fine occorre preliminarmente osservare che la proponente risulta, secondo le risultanze della relazione particolareggiata del citato Gestore, socia accomandante nelle seguenti società:
- a) Istituto Galileo Galilei Sas di Giuliano Lenzi & C. - ammontare complessivo dei conferimenti euro 5.164,57, ammontare dei conferimenti effettuati dalla preponente non indicato nella visura camerale - attività esercitata *inattiva*;
- b) Kiss Me Lion di Paccalini Gianni & C. Sas - ammontare complessivo dei conferimenti euro 30.000,00 ammontare dei conferimenti effettuati dalla preponente euro 300,00 - attività esercitata *inattiva*.
- Riguardo tale aspetto, deve essere precisato che:
- entrambe le suddette società risultano *inattive*;



- la proponente risulta essere socia *accomandante* (ovvero che risponde, nei confronti dei terzi, eventualmente, nel limite dell'ammontare dei conferimenti effettuati, a meno che, pur non essendo tenuti per contratto sociale a rispondere illimitatamente, abbia assunto responsabilità illimitata e solidale verso i terzi in tutte le obbligazioni sociali mediante comportamenti contrari al disposto dell'art. 2320 c.c.);
- non sono noti comportamenti contrari al disposto dell'art. 2320 c.c. attribuibili alla proponente;
- al socio accomandante non è certamente attribuibile la qualifica di *imprenditore*;
- anche il possibile fallimento di una delle sas nella quali la proponente detiene una "conferimento", non la riguarderebbe, in quanto socio accomandante, e, pertanto, per natura non fallibile.

Si può, quindi, concludere, che la proponente non rientra tra i soggetti fallibili ex art. 1 L.F.

8. Il ricorrente è in stato di **sovraindebitamento**.

Infatti, dalla documentazione prodotta e dalla relazione particolareggiata del gestore nominato dall'organismo di composizione della crisi è emerso che:

- la ricorrente presenta una **esposizione debitoria di € 103.454,34**, così sintetizzata

NOMINATIVO CREDITORE	IMPORTO
Gubert Spa (ceduto a Leo Consumo1 Srl	18.854,00
Fiditalia Spa	14.787,53
Banca IFIS Spa	22.096,98
Equilon Futuro	22.520,00
Gest.In Spa	3.741,93
Agenzia per la riscossione	18.453,90
Totale	103.454,34

- il nucleo familiare della ricorrente è formato da:
 - Bertini Stefania - ricorrente,
 - Paccalini Alessia - figlia di anni 14 (nata a Livorno il 28.01.2004),
 - Paccalini Asia - figlia di anni 11 (nata a Livorno il 19.02.2007);
- le **spese mensili medie**, ammontano ad **euro 1.189,96**, così sintetizzate;

DESCRIZIONE	IMPORTO MENSILE	% CARICO	QUOTA A CARICO
Utenza energia elettrica	65,27	50%	32,64
Utenza gas	133,00	50%	66,50
Utenza telefonia fissa	49,00	50%	24,50
Utenza telefonia mobile	35,00	100%	35,00
Spese mediche	35,00	100%	35,00
Spese igiene personale e pulizia abitazione	100,00	100%	100,00



Spese alimentari	550,00	50%	275,00
Carburante autovettura	150,00	50%	75,00
Attività sportiva figlie	60,00	100%	60,00
Spese scolastiche	45,00	100%	45,00
Abbigliamento	35,00	100%	35,00
Assicurazione autovettura	41,58	50%	20,79
Tassa circolazione autovettura	38,25	50%	19,13
Iscrizione collegio	7,91	100%	7,91
Manutenzione caldaia	10,00	50%	5,00
Affitto abitazione (compreso condominio)	707,00	50%	353,50
TOTALI	2.062,01		1.189,96

• lo **stipendio medio mensile** su cui è possibile far riferimento sia per il mantenimento della famiglia sia per il soddisfacimento del Piano del Consumatore ammonta a € **1.600,00**

9. non sono emerse iniziative o **atti in frode** ai creditori.

10. il **piano è fattibile**, come attestato dal gestore nominato dall'organismo di composizione della crisi ed idoneo ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili nonché dei crediti di cui all'art. 7 c. 1 terzo periodo l. 3/2012.

11. il creditore Futuro Spa ha contestato la convenienza del piano, deducendo:

a) che il sovraindebitamento della ricorrente sia da ritenersi colposo e che sussista assenza di meritevolezza del ricorso alla procedura ex Legge 3/2012

b) che il credito della comparente debba essere ritenuto privilegiato ex art. 2751bis n.1 C.C. e, quindi non falciabile.

La ricorrente ed il gestore nominato dall'organismo di composizione della crisi hanno controdedotto eccependo tutte le conclusioni della società Futuro Spa.

Ritiene il Giudice infondate tutte le eccezioni della comparente Futuro Spa, in quanto:

A) in relazione al presunto comportamento colposo ed all'assenza di meritevolezza: deve escludersi, sulla base di quanto emerge dagli atti, dalla documentazione prodotta e dalla relazione del gestore nominato dall'organismo di composizione della crisi, che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. Quanto sopra emerge da:

- tenore di vista modesto

- comunicazione della Centrale Rischi che risulta priva di criticità

- dal fatto che i debiti contratti sono originati da necessità essenziali della famiglia, che di volta in volta si sono presentate anche in parte per fattori eccezionali, rappresentati soprattutto dall'imprevedibile e dolorosa vicenda affettiva con l'ex compagno, nonché padre delle due figlie, che ha



comportato problemi economici e sociali alla ricorrente, che, oltre a non poter contare su alcun sostegno economico da parte del padre delle due figlie, ha subito pressioni che l'hanno costretta a ricorrere al Tribunale dei Minori per vedersi riconoscere l'affidamento esclusivo delle predette (con conseguenti spese, sia di natura legale che per riorganizzare la propria situazione abitativa e logistica, con conseguente accensione di prestiti): a tale proposito, emerge dagli atti (e non è contestato) che la debitrice abbia dovuto rinvenire un luogo idoneo in cui ospitare le minori, e che l'appartamento preso in locazione, in Via Calatafimi, abbia avuto problemi all'impianto elettrico (con corto circuito che ha reso inservibile la cucina), il che ha comportato ulteriori spese non preventivate né preventivabili.

Risulta, peraltro, che successivamente all'accensione dei prestiti del 2007 e del 2009, la debitrice sia ricorsa nuovamente al credito solo nel 2015 al fine di consolidare i debiti preesistente e di acquistare un'autovettura in sostituzione della precedente, non più marciante, necessaria per recarsi al lavoro e per ottemperare alle esigenze di accudimento delle figlie.

Deve, quindi, concludersi, che la debitrice non ha contratto obbligazioni senza ragionevole prospettiva di poterle adempiere e non ha colposamente determinato il sovraindebitamento, al contrario causato da una serie concomitante di fattori esterni ed imprevedibili.

B) in relazione alla natura del credito: per quanto attiene la natura privilegiata ex art. 2751bis n.1 del Codice Civile, deve preliminarmente osservarsi che il privilegio ex art. 2751 bis n.1 C.C. riguarda i crediti vantati dal lavoratore dipendente nei confronti del datore di lavoro per le retribuzioni e tutte le altre indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto, nonché i crediti (sempre del lavoratore) per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori e il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento, nullo, annullabile o inefficace. Non riguarda certamente il credito vantato da una finanziaria in dipendenza da un finanziamento concesso a un lavoratore dipendente, pur se assistito da cessione di quote di emolumenti (*c.d. cessione di quinto dello stipendio*).

Come più volte ritenuto da questo giudice (con provvedimenti confermati dal Tribunale in sede di reclamo), le doglianze del creditore in ordine all'asserita intangibilità delle cessioni del quinto dello stipendio rilasciate a fronte dei finanziamenti concessi sono infondate.

Innanzitutto, il credito ceduto dal lavoratore alla finanziaria è un credito futuro poiché lo stesso sorge relativamente ai ratei di stipendio soltanto nel momento in cui egli matura il diritto a percepire il relativo rateo mensile di stipendio e relativamente al TFR soltanto nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro.

Sul primo punto occorre infatti ricordare che la natura consensuale del contratto di cessione di credito comporta che esso si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario.



nario, ma non anche che dal perfezionamento del contratto consegue sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, in quanto, nel caso di cessione di un credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria (cfr. Cass. civ. Sez. III, Sent., 17 gennaio 2012, n. 551 e Cass. 31 maggio 2005 n. 17590).

Sul secondo aspetto occorre ricordare che il diritto al TFR sorge, a norma dell'art. 2120 c.c., al momento della cessazione del rapporto ed in conseguenza di essa, essendo irrilevante, al fine di ipotizzare una diversa decorrenza, l'accantonamento annuale della quota del trattamento, che costituisce una mera modalità di calcolo dell'unico diritto che matura nel momento anzidetto, ovvero l'anticipazione sul trattamento medesimo, che è corresponsione di somme provvisoriamente quantificate e prive del requisito della certezza, atteso che il diritto all'integrale prestazione matura, per l'appunto, solo alla fine del rapporto lavorativo (cfr. Cass. civ., sez. lav., 18 febbraio 2010, n. 3894).

Inoltre, ritenere che il contratto di cessione del quinto dello stipendio sia opponibile alla procedura di sovraindebitamento appare in radicale in contrasto con l'effetto sospensivo (addirittura) delle procedure esecutive in corso che la presentazione del ricorso ha (ex art. 10 c. 2 lett. C).

Se la procedura ha l'effetto di sospendere le procedure esecutive (e, in caso di omologazione, ha l'effetto di estinguere le procedure esecutive, con rimodulazione dei crediti azionati), con la sola limitazione – deve ritenersi – delle procedure esecutive concluse (ad es. con l'assegnazione del credito), è evidente che, a maggior ragione, il medesimo effetto sospensivo (e, con l'omologazione, risolutivo) deve aversi anche nei confronti delle cessioni di credito futuro a garanzia della restituzione di prestiti.

A conferma di ciò milita anche un ulteriore argomento ricavabile dal tenore dell'art. 12 bis L.3/12 u.co., che prevede che il decreto di omologa del piano “deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento”, con effetti dunque analoghi alla dichiarazione di fallimento, nel senso che lo stesso crea un vincolo di destinazione sul patrimonio del debitore opponibile ai terzi, con la conseguenza che anche in caso di procedura di sovraindebitamento, la cessione non è opponibile alla procedura se, alla data dell'omologa, il credito non era ancora sorto e non si era verificato l'effetto traslativo della cessione (arg. ex Cass. 551/12).

12. Ricorrono, pertanto, le condizioni previste dalla legge per l'omologazione, con le disposizioni di cui al dispositivo.

13. Il gestore nominato dall'organismo di composizione della crisi ha previsto, nella propria relazione, a garanzia dell'esatto adempimento del piano, la comunicazione dell'omologa ai datori di lavoro di Bertini Stefania affinché gli stipendi, ed ogni altra somma gli stessi dovessero pagare a suo



favore, siano obbligatoriamente convogliati presso l'istituto di credito che verrà indicato e che dallo stesso conto corrente siano effettuati pagamenti mensili ai creditori con strumenti bancari automatici (disposizioni permanenti di addebito o R.I.D. o altra analoga).

P.Q.M.

Il Giudice

OMOLOGA

Il Piano del Consumatore così come predisposto da Bertini Stefania con l'assistenza del gestore nominato dall'organismo di composizione della crisi, Rag. Alessandro Sentieri

DISPONE

- 1) che sia sospeso, fino a completamento del Piano del Consumatore, il prelievo della cessione del quinto dello stipendio di Bertini Stefania a favore di Futuro Spa, per il prestito a suo tempo concesso e che prevede una rata mensile di € 290,00;
- 2) che siano sospese, fino a completamento del Piano del Consumatore, le azioni individuali dei creditori che ad oggi risultano essere intraprese da: Banca IFIS Spa (atto di pignoramento presso terzi);
- 3) il divieto alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito), la sospensione dell'efficacia di quelli eventualmente posseduti, e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;
- 4) che il gestore nominato dall'organismo di composizione della crisi comunichi agli attuali datori di lavoro (e futuri se del caso) che il pagamento dello stipendio mensile, nonché delle mensilità aggiuntive, e di ogni altro importo o somma riconducibile al rapporto di lavoro, avvenga soltanto attraverso bonifico su conto corrente aperto dal gestore della crisi e sotto il controllo dello stesso.
- 5) che il gestore nominato dall'organismo di composizione della crisi comunichi agli attuali (e futuri se del caso) datori di lavoro l'inibizione di Bertini Stefania a richiedere anticipi del Trattamento di Fine rapporto e di Fine Servizio;
- 6) che il gestore nominato dall'organismo di composizione della crisi comunichi al datore di lavoro che in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il trattamento di fine rapporto e fine servizio dovrà essere erogato solo dopo aver comunicato formalmente all'organismo di composizione della crisi e comunque dovrà essere accreditato sul conto corrente bancario indicato nella presente omologa;
- 7) l'attribuzione al gestore nominato dall'organismo di composizione della crisi del potere di accesso per la consultazione dei movimenti bancari del conto corrente di accredito degli stipendi e di pagamento dei debiti come derivanti dal presente piano, al fine di controllare l'esatto adempimento del piano del consumatore, nonché degli obblighi e dei poteri di cui all'art 13 della legge n° 3/2012;
- 8) che il presente piano sia pubblicizzato attraverso la pubblicazione sul sito www.procedure.it e sul [sito internet del Tribunale di Livorno](#);



9) che il presente piano sia comunicato alla Banca d'Italia, ed agli altri organismi istituzionali in materia di erogazione e controllo del credito;

Liquida in € 2.699,05 oltre accessori il compenso dell'organismo di composizione della crisi.

Si comunichi.

Livorno, 18 aprile 2018

IL GIUDICE
dott. Gianmarco Marinai

